

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"BANCA di CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta scr1 01/04/2006-01/04/2011 STEP UP"
ISIN IT0004041601

Articolo 1 - Importo e titoli

Il prestito obbligazionario "BANCA di CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta scr1 01/04/2006 - 01/04/2011 STEP UP" codice ISIN IT0004041601, emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, è di un importo massimo Euro 3.000.000,00 ed è costituito da obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 e multipli di 1.000. Le obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli Spa in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 agosto 1998, n. 213.

Articolo 2 - Modalità di sottoscrizione

Le obbligazioni potranno essere sottoscritte presso gli sportelli della BANCA di CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta scr1 fino all' 1 agosto 2006. Il collocamento potrà essere chiuso senza preavviso a discrezione dell'emittente e comunque per integrale sottoscrizione dei titoli prima dell' 1 agosto 2006. Per le sottoscrizioni effettuate dopo la data di godimento sino alla data di chiusura, dovranno essere pagati i dietimi di interessi maturati.

Articolo 3 - Godimento

Il prestito ha godimento 1 aprile 2006.

Articolo 4 - Durata

La durata del prestito è di 60 mesi, che decorrono dall'1 aprile 2006 e pertanto sarà integralmente rimborsato l'1 aprile 2011.

Articolo 5 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo di Euro 1.000 e multipli di 1.000.

Articolo 6 - Interessi

Con decorrenza dalla data di godimento (1 aprile 2006) e fino a scadenza (1 aprile 2011), le obbligazioni fruttano interessi al tasso fisso, come di seguito specificato, calcolati con il metodo act/act, pagabili in rate semestrali posticipate, scadenti l' 1 ottobre e l' 1 aprile.

Primo anno	3,00%
Secondo anno	3,20%
Terzo anno	3,50%
Quarto anno	3,70%
Quinto anno	4,00%

Il rendimento effettivo lordo è pari al 3,493%.

Articolo 7 - Rimborso

Le obbligazioni in circolazione all'1 aprile 2011 saranno ammortizzate in una unica soluzione in pari data. Il rimborso sarà effettuato alla pari e senza alcuna deduzione di spesa. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso.

Articolo 8 - Rimborso anticipato

La BANCA di CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta Scrl si riserva la facoltà di procedere, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di emissione, al rimborso anticipato totale o parziale delle obbligazioni in circolazione, con preavviso di almeno un mese. La comunicazione del rimborso anticipato avverrà tramite avviso esposto nei locali dell'Istituto. Il rimborso potrà avvenire alla pari e senza alcuna deduzione di spese. Le obbligazioni assoggettate al rimborso anticipato cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il loro rimborso.

Articolo 9 - Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca di Cesena - Credito Cooperativo di Cesena e Ronta Scrl che aderisce al Fondo Centrale di Garanzia costituito presso Iccrea Spa. Le obbligazioni non rientrano fra gli strumenti di raccolta assistiti dai fondi di tutela dei depositi del Credito Cooperativo.

Articolo 10 - Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 11 - Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o relativi interessi. Dal 1° gennaio 1997 agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni si rende applicabile l'imposta sostitutiva sui redditi nella misura del 12,50%, secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239.

Articolo 12 - Tassazione sulle plusvalenze

Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso dei titoli (art. 81 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 461/97), sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del T.M.R. come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 461/97 e secondo i regimi di cui agli art. 5, 6 e 7 del medesimo Decreto Legislativo.

Articolo 13 - Varie

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Articolo 14 - Foro competente

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, è competente in via esclusiva il Foro di Forlì.